1. In caso di soggetto privato titolare di superfici forestali ed al contempo ditta boschiva, la domanda in quale veste va presentata? La cosa è indifferente?

   E' possibile presentare domanda di sostegno sia come titolare di superfici boscate sia come ditta boschiva. La scelta implica in alcuni casi, come puntualmente stabiliti nel bando, il rispetto di condizioni di ammissibilità diverse e la possibilità di richiedere interventi differenti.

2. Il soggetto in questione ha già un PGF approvato, ma ha da poco acquisito altri 50 ha circa di bosco, non ricompresi, naturalmente, nel PGF approvato. Bisogna fare una variante al PGF? Ed in tal caso ciò comporta la non cantierabilità, naturalmente. Ma è, comunque possibile presentare la domanda di aiuti?

   E' possibile presentare domanda di sostegno. Il piano di gestione deve comprendere la totalità delle superfici boscate in possesso del richiedente, pertanto, anche nel caso in questione, è necessario soddisfare detta condizione (punto 4.4.4 dell'Avviso). Si sottolinea che la presenza del piano di gestione non rappresenta un requisito di cantierabilità ma un obbligo stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

   In particolare, per quanto riguarda il caso di ditta boschiva - titolare di superficie boscata costituente il medesimo soggetto giuridico, si rinvia alla risposta trasmessa alla Federazione regionale agronomi e forestali in relazione alla domanda n. 21. Si ricorda inoltre, che non è ammissibile agli aiuti la revisione o la modifica di piani di gestione forestale esistenti.

   Fermo restando che, il nuovo piano di gestione dovrà prendere in esame la totalità della superficie boscata, l'ammontare della spesa ammissibile sarà determinato in sede di istruttoria tecnico-amministrativa; tenendo conto che, sono ammissibili i costi per la redazione del piano riguardante la superficie non ancora oggetto di pianificazione, mentre, quelli relativi alla superficie già oggetto di pianificazione, saranno valutati in funzione di eventuali contributi pubblici già percepiti, della scadenza del piano esistente e delle attività di redazione richieste.

   Per quanto sopra, si ritiene che, nel quantificare la spesa richiesta per la redazione del nuovo piano (preventivi), si tenga conto anche delle attività svolte per la pianificazione esistente.

   Si ricorda inoltre, l'impegno specifico stabilito al punto 3.5.2 dell'Avviso.

3. Per quel che riguarda il punteggio per "Introduzione di nuove tecniche", fino ad un max di 30 punti. Non sono riuscito a capire come si fa a raggiungere i 30 punti. Dipendono dal valore commerciale del prodotto acquistato? Se si, come si calcola il punteggio per arrivare a 30 punti? Nel bando non è chiarito tale aspetto.

   Come riportato al punto 2.8 dell'Avviso, nella parte sottostante la tabella dei criteri di selezione, il punteggio relativo a "introduzione di nuovi prodotti o di nuove tecniche" viene attribuito purché sia presente almeno una delle condizioni indicate nella corrispondente colonna "indicatore" della tabella.

Pertanto, il punteggio non è graduato, ma vengono attribuiti 30 punti per l'acquisito di almeno un investimento previsto nella colonna indicatore (ossia teleferiche, trattori forestali gommati, macchine combinate o macchine di recente introduzione nel mercato - due anni).

4. Una ditta vorrebbe inserire all'interno del piano d'investimenti una trinciatrice forestale compatta (di cui le allego la scheda tecnica) che utilizzerà a supporto delle attività di esbosco e realizzazione della viabilità forestale, volevo chiederle se questo investimento è ammissibile oppure è ricondotto alla categoria "trinciastocchi" escusi dal bando.

   La trincia forestale è un'attrezzatura NON ammissibile, in quanto non consente lo svolgimento delle operazioni di taglio e prima lavorazione del legno, secondo la definizione riportata nell'avviso pubblico.